



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento uso Gonfalone

Approvato con D.C.C. n. 33 del 12/02/1997



Art. 1

1. Il Gonfalone è segno distintivo del Comune.
2. È costituito nella forma e con lo stemma comunale di cui all'art. 13 dello Statuto.

Art. 2

1. L'Amministrazione Comunale partecipa con il Gonfalone a manifestazioni e celebrazioni di carattere storico, politico, sociale, culturale e religioso aventi rilevanza per la collettività locale, anche di rilievo nazionale o internazionale.
2. Il Gonfalone non può uscire per manifestazioni e iniziative di partiti politici.

Art. 3

1. Il Gonfalone esce dalla Casa Municipale con adeguata scorta, assicurata dalla Polizia Urbana.
2. Il Gonfalone è portato da un Agente del Corpo. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e gli altri agenti prendono posizione ai lati destro e sinistro nonché dietro il Gonfalone.

Art. 4

1. Qualora si renda necessario eseguire il trasferimento del Gonfalone dalla Casa Municipale al luogo di destinazione, e viceversa, ai fini dell'art. 2 o per altri effetti, la scorta cura che ciò avvenga in forme e con modalità idonee ad evitare danni al Gonfalone stesso.
2. Cura, altresì, che al trasferimento di cui al comma precedente non si provveda in modo sconveniente.

Art. 5

1. Spetta al Sindaco la custodia del Gonfalone e, per lo scopo, lo stesso impartisce le necessarie disposizioni al responsabile dell'Ufficio di Gabinetto.
2. L'Ufficio di Gabinetto esegue gli adempimenti conseguenti e fornisce comunicazione periodica al Consiglio Comunale sull'uso del Gonfalone.



Art. 6

1. Il Sindaco concede l'autorizzazione necessaria ai sensi degli articoli precedenti.



INDICE

Art. 1.....	2
Art. 2.....	2
Art. 3.....	2
Art. 4.....	2
Art. 5.....	2
Art. 6.....	3